

## **Delega - Cassazione Civile: la portata della delega gestoria in una S.r.l. non trova limiti se non quelli di legge e il CdA può delegare tutte le proprie attribuzioni**

14 Febbraio 2017

ELSA, Eleonora Labbro Francia

La Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la delega gestoria dei poteri conferiti agli amministratori, con cui si attribuiscono il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazioni o esclusioni, oltreché la rappresentanza della società per il compimento degli atti che rientrano nelle rispettive deleghe, con firma libera e disgiunta.

### **La vicenda**

La controversia sottesa alla pronuncia in esame vedeva come parte Attrice una **S.r.l.** che impugnava in sede di legittimità una decisione della Commissione Tributaria della Regione Lombardia che dichiarava inammissibile il ricorso proposto contro un avviso di accertamento, dal momento che l'atto introduttivo era stato sottoscritto da un **soggetto non legittimato a rappresentare la Società**.

La Commissione rilevava che: lo statuto attribuiva ai consiglieri delegati i poteri di rappresentanza della società con la dicitura "nei limiti dei poteri conferiti"; che il verbale del consiglio di amministrazione aveva affidato la carica di consigliere delegato a tre soggetti attribuendo loro il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni o esclusioni, oltreché la rappresentanza della società per il compimento degli atti che rientrano nelle rispettive deleghe con firma libera e disgiunta.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia tale conferimento di delega violerebbe il principio di collegialità disposto dall'articolo 2475 comma 3 del Codice Civile. Pertanto, le deleghe conferite sarebbero nulle perché rilasciate in violazione di legge, facendo venire meno il potere rappresentativo dell'amministratore che aveva conferito il mandato ad litem.

La parte attorea promuoveva ricorso in Cassazione avverso tale sentenza.

### **La Decisione**

La Suprema Corte ha cassato la pronuncia della CTR Lombardia in forza delle seguenti motivazioni.

In primo luogo è rimessa al Consiglio di Amministrazione ("CdA") la valutazione riguardo l'importanza delle questioni attinenti la gestione d'impresa per cui si reputa opportuna una preventiva trattazione collegiale.

Detto questo non si ritiene invalida la **delega generale di attribuzioni** se i membri del CdA sono in costante rapporto con i consiglieri delegati attraverso le attività di informazione e valutazione indicata nell'articolo 2381 commi 3, 5, 6 del Codice Civile.

In secondo luogo non è condivisibile il fatto che l'esercizio in forma disgiunta dei poteri delegati ai singoli consiglieri integri una violazione del principio di collegialità in contrasto con norme imperative, essendo espressamente consentito da legge l'**esercizio disgiunto dei poteri gestionali**.

Infine i dubbi sull'irragionevolezza dell'affidamento generale, in forma disgiunta, a più consiglieri sono

dissipati dal **potere di veto** in capo a ciascun consigliere delegato che impone, in caso di decisione controversa, il **trasferimento in sede consiliare e la conseguente discussione e decisione**.

Inoltre la Cassazione si sofferma sulla rappresentanza sostanziale e processuale del delegato. Nel caso in esame la **delibera collegiale**, oltre a confermare la previsione statutaria che attribuiva legittimazione processuale al Presidente e Vicepresidente dell'organo di amministrazione, conferiva la medesima delega anche al consigliere delegato, in conformità a quanto previsto nello statuto dove **non si distingue fra il potere rappresentativo della società e la rappresentanza processuale attribuita con delega**. Quindi in assenza di limitazioni tale potere di rappresentanza si intende esteso anche alla rappresentanza processuale della società.

Dunque la Cassazione Civile ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio al Giudice d'Appello.

**(Corte di Cassazione Civile - Sezione Tributaria, Sentenza 7 dicembre 2016, n. 25085)**

La Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la delega gestoria dei poteri conferiti agli amministratori, con cui si attribuiscono il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazioni o esclusioni, oltreché la rappresentanza della società per il compimento degli atti che rientrano nelle rispettive deleghe, con firma libera e disgiunta.

### **La vicenda**

La controversia sottesa alla pronuncia in esame vedeva come parte Attrice una **S.r.l** che impugnava in sede di legittimità una decisione della Commissione Tributaria della Regione Lombardia che dichiarava inammissibile il ricorso proposto contro un avviso di accertamento, dal momento che l'atto introduttivo era stato sottoscritto da un **soggetto non legittimato a rappresentare la Società**.

La Commissione rilevava che: lo statuto attribuiva ai consiglieri delegati i poteri di rappresentanza della società con la dicitura "nei limiti dei poteri conferiti"; che il verbale del consiglio di amministrazione aveva affidato la carica di consigliere delegato a tre soggetti attribuendo loro il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni o esclusioni, oltreché la rappresentanza della società per il compimento degli atti che rientrano nelle rispettive deleghe con firma libera e disgiunta.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia tale conferimento di delega violerebbe il principio di collegialità disposto dall'articolo 2475 comma 3 del Codice Civile. Pertanto, le deleghe conferite sarebbero nulle perché rilasciate in violazione di legge, facendo venire meno il potere rappresentativo dell'amministratore che aveva conferito il mandato ad litem.

La parte attorea promuoveva ricorso in Cassazione avverso tale sentenza.

### **La Decisione**

La Suprema Corte ha cassato la pronuncia della CTR Lombardia in forza delle seguenti motivazioni.

In primo luogo è rimessa al Consiglio di Amministrazione ("CdA") la valutazione riguardo l'importanza delle questioni attinenti la gestione d'impresa per cui si reputa opportuna una preventiva trattazione collegiale.

Detto questo non si ritiene invalida la **delega generale di attribuzioni** se i membri del CdA sono in costante rapporto con i consiglieri delegati attraverso le attività di informazione e valutazione indicata nell'articolo 2381 commi 3, 5, 6 del Codice Civile.

In secondo luogo non è condivisibile il fatto che l'esercizio in forma disgiunta dei poteri delegati ai singoli consiglieri integri una violazione del principio di collegialità in contrasto con norme imperative, essendo espressamente consentito da legge l'**esercizio disgiunto dei poteri gestionali**.

Infine i dubbi sull'irragionevolezza dell'affidamento generale, in forma disgiunta, a più consiglieri sono dissipati dal **potere di veto** in capo a ciascun consigliere delegato che impone, in caso di decisione

controversa, il **trasferimento in sede consiliare e la conseguente discussione e decisione.**

Inoltre la Cassazione si sofferma sulla rappresentanza sostanziale e processuale del delegato. Nel caso in esame la **delibera collegiale**, oltre a confermare la previsione statutaria che attribuiva legittimazione processuale al Presidente e Vicepresidente dell'organo di amministrazione, conferiva la medesima delega anche al consigliere delegato, in conformità a quanto previsto nello statuto dove **non si distingue fra il potere rappresentativo della società e la rappresentanza processuale attribuita con delega.** Quindi in assenza di limitazioni tale potere di rappresentanza si intende esteso anche alla rappresentanza processuale della società.

Dunque la Cassazione Civile ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio al Giudice d'Appello. **(Corte di Cassazione Civile - Sezione Tributaria, Sentenza 7 dicembre 2016, n. 25085)**

**TAG:** *consiglio di amministrazione, delega, S.r.l., Diritto processuale civile, Diritto societario, diritto tributario*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*